



Esente Bollo Registro D.L. GS 117/2017

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA SPERANZA - ODV

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell'.

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato **Associazione FAMIGLIA SPERANZA - ODV**. L'attività dell'Ente e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal **D.Lgs. 117/2017**.
2. L'Associazione ha sede in Canneto sull'Oglio (MN), Via Locatelli n. 46
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo solidarietà sociale. In particolare, scopo dell'associazione è sostenere economicamente e materialmente progetti finalizzati alla tutela dei diritti dei minori in difficoltà, in particolare dei bambini e dei ragazzi di strada e dei portatori di handicap, facendo fronte ai loro bisogni materiali, affettivi e morali.
2. L'attività che l'Associazione si propone di svolgere, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è quella prevista dalla lettera u) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
3. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i

caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti



Art. 3 – Aderenti all'Associazione.

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti.

1. Gli aderenti possono essere:
 - soci volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
 - soci sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
- 2.bis Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri

sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione diretta al Segretario che provvede tempestivamente.

3. Gli aderenti non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali.

4. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché documentate.

5. Il socio può, in qualsiasi momento, receder dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 5 – Esclusione del Socio.

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 6 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto dall'Assemblea dei Soci

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.



Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 8 – L'Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria:



- determina, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge, qualora lo ritenga opportuno, e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 9 – L'Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di



almeno un terzo degli aderenti

- delibera l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, nelle modalità ritenute opportune, almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il programma di attività
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e



- coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
 - deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
 - svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale"

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.



Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti

di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Art. 12 – Il Collegio dei revisori dei Conti

1. L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, può nominare anche tra gli aderenti i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui ricorrano le circostanze prescritte dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti nel rispetto di quanto prescritto dai citati articoli



Art. 13 – Le risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di

- convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
 - beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 15 – Il Bilancio dell'Associazione

1. L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo che devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede



dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

4. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria, sentita la relazione e i pareri espressi dal Collegio dei Revisori qualora eletto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 16 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 17 – Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 10, 4° comma, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'eventuale trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione. Il quorum deliberativo sarà della metà più uno dei presenti.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Canneto sull'Oglio, 10 Maggio 2023

Il Presidente

Giorgio Tapparo

